



## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Questa policy è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici siano essi Società, Scuole Calcio o persone fisiche.

### Articolo 2 (Finalità)

Questo documento è stato elaborato e diffuso per definire linee guida e procedure utili a coloro che lavorano con e per i minori in ambito calcistico e si collega, venendo da essi integrata, ad altri documenti fondamentali disponibili resi disponibili dalla Società.

### Articolo 3 (Glossario)

#### Abuso

Qualunque atto, che leda fisicamente o psicologicamente un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta. Può consistere anche nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di qualcosa o incapacità di agire nel modo corretto che si traducono in un danno, o nel rischio di arrecare un danno, per un minore, tale da comprometterne lo sviluppo. Sono da ritenersi inclusi nella definizione: l'abuso fisico, emotivo/psicologico e sessuale, anche se perpetrati attraverso l'utilizzo di strumenti digitali (online).

#### Bullismo

Comportamenti offensivi e/o aggressivi che un singolo individuo o più persone mettono in atto, ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima. Comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un soggetto che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura (ad es. insulti), esclusione o isolamento, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima. Trattasi, in generale, di comportamenti che provocano nella vittima disagio nei confronti di un gruppo più o meno vasto, composto per lo più da coetanei.

#### Emotivo

Maltrattamento emotivo reiterato e tale da causare gravi e persistenti effetti sullo sviluppo emotivo del bambino attraverso aggressioni e violenze verbali o pressioni psicologiche. Può includere il tentativo di trasmettere e generare una sensazione di inutilità, di non essere amati, di essere inadeguati o apprezzati soltanto in quanto utili a soddisfare le esigenze di un soggetto terzo. Può influire anche sullo sviluppo generando, nel corso delle età, frequenti *status* di paura o sensazione di costante pericolo. L'abuso emotivo è elemento caratterizzante di tutti i tipi di abuso ma può verificarsi anche indipendentemente da questi.

#### Negligenza

Trascurare in modo persistente e sistematico i bisogni fisici o psicologici del minore e il loro adeguato soddisfacimento. Può avere conseguenze fisiche ed emotive condizionando soprattutto lo sviluppo psicologico e cognitivo.

#### Fisico

Danno fisico inflitto ad un minore. Rientrano in questa casistica ma non la esauriscono le azioni volte a: percuotere, colpire, scuotere, lanciare, scottare, soffocare. Viene causato un danno fisico anche quando un genitore o un tutore simulano dei sintomi relativi a problemi di salute, malattie o infortuni o deliberatamente li causano ai danni del minore di cui sono tenuti a prendersi cura.

#### Sessuale

Il coinvolgimento, intenzionale e interpersonale, di un minore in esperienze sessuali forzate o comunque inappropriate dal punto di vista dello stadio di sviluppo. Tali esperienze possono non comportare violenza esplicita o lesioni; possono avvenire senza contatto fisico e/o essere vissute come osservatori. L'abuso sessuale ricomprende tutti gli atti riguardanti attività sessuale con minorenni (con riferimento alle soglie d'età previste dall'art. 609 codice penale), lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la corruzione di minorenni, l'adescamento di minori in internet. Una particolare tipologia di abuso sessuale è rappresentata dallo sfruttamento sessuale, consistente nel comportamento di chi percepisce danaro od altre utilità, da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati.

#### Bambini/Ragazzi

Ogni soggetto, senza distinzione di sesso, di età inferiore ai diciotto anni. Con questo termine ci si riferisce sia al bambino che all'adolescente, quindi la policy riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.

**SPORTIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA UNION EUROCASSOLA a RESPONSABILITA' LIMITATA**

**Sede Sociale : Via Brigata Cadore – 36022 Cassola (Vi) Tel/Fax 0424 819632**

**Cod.Fisc.. e P.Iva 03407260243 Cciaa Vi-358055**

**Società iscritta Reg. Soc. Sportive al n 49238 – FIGC n matricola 919543**

**Colori sociali: rosso/blu - [www.eurocassola.org](http://www.eurocassola.org) - [info@eurocassola.org](mailto:info@eurocassola.org) - PEC: [eurocassola@pec.nsoft.it](mailto:eurocassola@pec.nsoft.it)**



*Delegato Per La Tutela Dei Minori*

Persona incaricata e responsabile dell'implementazione e della corretta applicazione della policy per la tutela dei minori e di tutte le regole e procedure ad essa relative.

*Danno*

Azione o omissione che compromette la sicurezza e il benessere di un soggetto.

*Operatore*

Allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, medico, membro dello staff o qualsiasi altra persona responsabile di un evento o di un'attività dal punto di vista tecnico, medico o amministrativo gestionale.

*Protezione*

Parte della tutela e della promozione del benessere. Si riferisce alle azioni intraprese per tutelare particolari categorie di minori che soffrono o che potrebbero soffrire un danno significativo.

*Controlli parametro*

Controlli e verifiche effettuati per lo screening e per le valutazioni dello *status quo* al fine dell'implementazione della policy.

*Salvaguardia/tutela*

Complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio e le relative attività siano svolte in un ambiente sicuro e positivo in modo tale che possano sempre rappresentare un'esperienza piacevole per tutti i bambini e per tutti i ragazzi che devono essere messi al sicuro da potenziali danni, maltrattamenti o abusi.

*SGS*

Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio organo di sviluppo e di servizio per la promozione, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva e formativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici di tutto il territorio nazionale.

## L'APPROCCIO ALLA TUTELA DEI MINORI

### I CINQUE OBIETTIVI

La presente policy di tutela dei minori è un'unione di strumenti incentrati, secondo quanto previsto a livello UEFA. Si basa su cinque obiettivi o aree di intervento fondamentali per la promozione della tutela dei minori sia per un completo e diffuso rispetto dei valori del calcio.

- OBIETTIVO 1: Implemento della policy gettando le basi per un diffuso intervento nell'ambito della tutela dei minori.
- OBIETTIVO 2: Garantire lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure efficaci.
- OBIETTIVO 3: Sensibilizzare e formare i soggetti coinvolti in tutte le attività dei bambini sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori.
- OBIETTIVO 4: Lavorare di squadra per individuare e segnalare problemi, rischi e pericoli.
- OBIETTIVO 5: Calcolare, attraverso analisi, feedback e indicatori, l'efficacia e il successo delle iniziative e delle procedure impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

### OBIETTIVO 1

#### 1.1 Responsabilità

- 1.1.1. La tutela dei minori è responsabilità di tutti.
- 1.1.2. Tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nello svolgimento di attività ed eventi organizzati dalla Società, siano essi collaboratori, dirigenti, tesserati o genitori, devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della tutela dei minori. Essi devono agire in modo da promuovere attivamente il benessere dei minori le loro specifiche necessità. È responsabilità di tutti adottare azioni e misure per migliorare e aggiornare questa policy.
- 1.1.3. Considerata la responsabilità comune e condivisa nella tutela dei minori, la Società sarà anche sostenuta, nello sviluppo di eventuali nuove procedure e/o miglioramento nell'organizzazione, anche parte della FIGC-SGS.



## 1.2 Definizione di “tutela dei minori”

- 1.2.1 Ai fini della policy la “tutela dei minori” è intesa come la responsabilità di garantire che il calcio sia un'esperienza positiva, divertente e sicura per tutti i minori e garantire loro un posto sicuro lontano da eventuali pericoli o abusi.
- 1.2.2 La tutela dei minori comprende anche azioni di prevenzione per diminuire eventuali pericoli o danni e azioni di risposta per intervenire in maniera adeguata.
- 1.2.3 Come indicato nelle disposizioni generali (art 3 *glossario*), ai fini della suddetta policy e in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino stipulata nel 1989, si definisce ‘bambini’ un soggetto di età inferiore ai 18 anni.

## 1.3 Cosa si intende per “danno” e “abuso”?

- 1.3.1 Tutti i soggetti menzionati al punto 1.1.2 devono essere consapevoli del fatto che gli abusi e i danni relativi alla tutela dei minori sono difficilmente suscettibili di una classificazione univoca. Quasi sempre si crea una sovrapposizione e una presenza plurima di tipologie di abuso o danno arrecato.
- 1.3.2 Il danno può essere arrecato in più modi e solitamente va a compromettere la sicurezza e il benessere del minore. Tale circostanza può essere causata da un abuso voluto con consapevolezza da parte di un soggetto, ma può anche essere creata da una carenza di formazione in riferimento alle competenze del soggetto necessarie ad adempiere alle sue responsabilità.
- 1.3.3 Per abuso si intende qualunque atto compiuto che direttamente o indirettamente leda fisicamente o psicologicamente un minore, procurando un danno al minore stesso o precludendo le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta.
- 1.3.4 I minori possono subire abusi o maltrattamenti da parte di soggetti noti, in ambito domestico o presso istituzioni o associazioni. In alternativa, gli abusi e i maltrattamenti possono essere perpetrati da soggetti estranei (es. via web). Gli abusi e i maltrattamenti possono essere compiuti da un soggetto adulto ovvero da minori.
- 1.3.5 L'abuso può assumere varie forme: fisico, emotivo/psicologico, sessuale può avere la forma dell'incuria o della negligenza, della violenza in base a quanto segnalato in apertura.
- 1.3.6 Anche se i problemi relativi alla tutela dei minori coinvolgono generalmente soggetti adulti, va sottolineato che anche i minorenni possono rendersi protagonisti di atti di abuso o maltrattamento. Questo fenomeno, spesso, è spesso rubricato come bullismo.

## 1.4 Rischi particolari nella tutela dei minori nel calcio

- 1.4.1 Esistono diverse situazioni molto specifiche in cui possono verificarsi danni o abusi nel calcio.
- 1.4.2 **LESIONI FISICHE:** l'eccessivo desiderio di raggiungere la vittoria può aumentare una pressione nei minori che vengono spinti oltre un livello appropriato e ragionevolmente esigibile alla loro età e loro abilità. Questo ‘*andare oltre*’ può determinare l'insorgere o l'aggravarsi di infortuni e/o patologie.
- 1.4.3 **PRESSIONI SULLA PRESTAZIONE:** la pressione eccessiva, a cui sono sottoposti i calciatori e le calciatrici nell'intento di raggiungere il successo o per mettersi ‘*in verina*’, può creare un danno psicologico, emotivo e fisico.
- 1.4.4 **CURA DELLA PERSONA:** i locali come spogliatoi, docce, sale mediche e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e non autorizzate possono favorire un abuso, soprattutto sessuale.
- 1.4.5 **TRASFERTE, VIAGGI E PERNOTTI:** viaggi, trasferte e pernottamenti presentano numerosi rischi potenziali, tra cui supervisione inadeguata, allontanamento dei minori, accesso all'alcool o a inadeguati contenuti reperibili in tv o sul web, problemi relativi all'uso dei social media e possibilità che si verifichi un abuso, con particolare riferimento all'abuso sessuale.
- 1.4.6 **OPERATORI E RAPPORTI PERSONALI:** le relazioni che all'interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l'allenatore o con altri operatori (come ad es. dirigenti, fisioterapisti e medici) costituiscono aspetto importante e positivo del calcio. Molti minori sviluppano relazioni strette e di profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso un ruolo significativo nella vita dei giovani atleti, soprattutto se questi ultimi non hanno relazioni sane e positive con altri adulti. Tuttavia, mentre molti allenatori riescono a costruire una relazione sana e positiva nell'interesse dei minori loro affidati, si possono riscontrare casistiche dei casi in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente un danno o un abuso per i minori.

1.5 **Collegamenti con la legislazione o le politiche nazionali:** la presente policy stabilisce i requisiti e gli standard minimi per la tutela dei minori. Tutte le azioni intraprese in questo ambito devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia



**1.6 Azioni extra-calcistiche:** la presente policy si concentra sulle situazioni che si verificano (e che possono coinvolgere i minori) nel corso delle attività SGS direttamente organizzate dalla Società. Tuttavia, comportamenti inappropriati o dannosi che si verificano al di fuori delle attività calcistiche, siano essi individuali o di gruppo, possono a loro volta violare i principi stabiliti nella policy e andare in contrasto con i valori che il calcio promuove. È pertanto opportuno vigilare sulle situazioni potenzialmente pericolose che possano produrre effetti dannosi sui minori. Laddove necessario si rimanda la gestione del problema ad altre associazioni o istituzioni preposte.

### 1.7 Principi chiave alla base della policy

- 1.7.1 Il calcio deve essere un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i minori
- 1.7.2 Tutti i minori hanno pari diritto alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività, indipendentemente dalla loro età, sesso, orientamento sessuale, etnia o background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.
- 1.7.3 Tutte le azioni poste in essere nell'ambito della tutela dei minori sono propedeutiche all'esclusivo interesse dei minori.
- 1.7.4 Tutti hanno la responsabilità della tutela e della protezione dei minori. Anche i minori stessi hanno un ruolo importante, contribuendo attivamente per la loro tutela e quella degli altri bambini e ragazzi, sebbene la responsabilità ultima resti in capo agli adulti.
- 1.7.5 Le misure di tutela devono essere inclusive e non discriminatorie, tenendo presente che alcuni bambini (disabili) possono essere maggiormente a rischio di abuso.
- 1.7.6 Formazione ed informazione sono fondamentali. L'assenza di questi 2 aspetti aumenta il rischio di abusi o danni sui minori. Quindi, trasparenza e apertura essenziali nel divulgare le informazioni sono ritenute fondamentali.
- 1.7.7 Il tema della tutela e della protezione dei minori deve essere affrontato con serietà e professionalità anche con l'ausilio delle forze dell'ordine e alle agenzie/associazioni di protezione dei minori.
- 1.7.8 La tutela dei minori è una responsabilità comune che deve essere affrontata in sinergia con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, comprese organizzazioni, agenzie, associazioni, enti governativi.
- 1.7.9 È necessario mantenere la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte (compreso il nome della persona che segnala l'abuso, il minore vittima dell'abuso e il presunto autore dell'abuso). Tali informazioni, posto il rispetto delle vigenti normative in materia in tutte le azioni intraprese, non devono essere divulgate, a meno che ciò non sia necessario per la trasmissione di indicazioni che abbiano come scopo quello di garantire la tutela del minore (ad es. laddove si configuri un'ipotesi di reato).
- 1.7.10 Tutte le azioni intraprese devono muoversi in un contesto di legalità e rispettare tutte le normative vigenti.

## OBIETTIVO 2

### 2.1 Adozione della policy

- 2.1.1 La presente policy è basata su linee guida dettate dalla FIGC-SGS e viene associata ad altri strumenti come il codice di condotta e/o ai regolamenti interni. La Società, sottoporrà prima dell'inizio delle attività, a tutti gli operatori coinvolti l'accettazione di tale policy e al suo rispetto.
- 2.1.2 la Società si impegna ad adottare e far rispettare la policy, unitamente ai propri tesserati, collaboratori e tutti coloro i quali vengano impiegati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nelle attività direttamente o indirettamente organizzate dalla Società anche con l'ausilio di strumenti messi a disposizione da parte della FIGC-SGS adattandoli alla propria realtà.

### 2.2 Identificazione dei Delegato per la tutela dei minori

- 2.2.1 La Società designerà un Delegato per la tutela dei minori a livello societario per garantire il rispetto della policy e delle indicazioni in essa contenute. Il Delegato per la tutela minori opererà a stretto contatto con l'omologo Delegato Regionale individuato presso ogni Coordinamento Regionali SGS.
- 2.2.2 La Società designerà un proprio Delegato interno per la tutela dei minori che funga da raccordo con la struttura regionale e nazionale e che rappresenti un primo punto di raccolta e analisi di segnalazioni e problematiche.
- 2.2.3 Il ruolo del Delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti.
- 2.2.4 Il ruolo di Delegato sarà assegnato a soggetti debitamente formati sui temi della tutela e protezione dei minori, tenendo conto delle abilità, delle competenze acquisite nel settore giovanile, delle esperienze maturate e della personale attitudine e che possa svolgere tale ruolo in maniera efficiente ed efficace dati i rapporti con gli operatori sportivi e con i giovani atleti.

### 2.3 Iter di selezione degli operatori sportivi

- 2.3.1 La Società introdurrà nei confronti di tutti gli operatori sportivi (allenatori, dirigenti siano essi collaboratori o membri degli Staff), procedure di selezione più sicure per garantire che i candidati a diretto contatto con minori, siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile.
- 2.3.2 Le procedure di selezione devono prevedere l'acquisizione di documenti e autocertificazioni, nonché verifiche pre e post selezione e inserimento nell'organico della Società.

**SPORTIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA UNION EUROCASSOLA a RESPONSABILITA' LIMITATA**

**Sede Sociale : Via Brigata Cadore – 36022 Cassola (Vi) Tel/Fax 0424 819632**

**Cod.Fisc.. e P.Iva 03407260243 Cciaa Vi-358055**

**Società iscritta Reg. Soc. Sportive al n 49238 – FIGC n matricola 919543**

**Colori sociali: rosso/blu - [www.eurocassola.org](http://www.eurocassola.org) - [info@eurocassola.org](mailto:info@eurocassola.org) - PEC: [eurocassola@pec.nsoft.it](mailto:eurocassola@pec.nsoft.it)**



- 2.3.3 Per impedire a soggetti non idonei di lavorare con minori, nessun operatore sportivo deve essere impegnato nelle attività prima che vengano portate a termine tutte le verifiche necessarie e prima che venga acquisita tutta la documentazione richiesta. L'iter si concluderà con un momento formativo-informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori.
- 2.3.4 La documentazione relativa all'iter di selezione deve essere debitamente conservata in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati ma anche i dati relativi alla selezione stessa. Queste informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy e tutela dei dati personali.

#### **2.4 Codici di condotta**

- 2.4.1 A tutte le attività che coinvolgano minori verranno applicati dei chiari Codici di Condotta che indichino i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.
- 2.4.2 Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività della Società dovranno prendere visione e sottoscrivere i codici di condotta che saranno allegati ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di censimento/tesseramento.
- 2.4.3 Tutte le violazioni dei codici di condotta dovranno essere tempestivamente segnalate al soggetto preposto alla tutela dei minori (Delegato). Le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all'ottimale risoluzione della problematica.
- 2.4.4 L'analisi di un'eventuale segnalazione di violazione di condotta dovrà essere affrontata dal Delegato Tutela Minori nominato dalla Società in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.
- 2.4.5 La Società adopererà tutte le misure necessarie per prevenire eventuali casi di violazione dei codici di condotta da parte dei collaboratori. Qualora dovessero riscontrarsi delle violazioni verranno intraprese le azioni per la cessazione delle stesse e la sanzione dei soggetti responsabili, supportata nel frattempo dalla FIGC-SGS nella corretta applicazione dei codici.
- 2.4.6 In caso di violazioni è opportuno prendere in considerazione la sospensione dalle attività del trasgressore fino all'accertamento dei fatti.
- 2.4.7 I codici di condotta potranno contenere specifiche misure disciplinari in caso di violazione. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.
- 2.4.8 Le sanzioni previste dal Codice di Condotta saranno applicate in aggiunta ad eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza civile o penale.

#### **2.5 Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività**

- 2.5.1 In generale, dovrebbe essere evitato il coinvolgimento di un solo collaboratore sportivo nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori. Quando l'attività coinvolge bambini e ragazzi dovrebbero sempre essere impiegati almeno due adulti. Stante le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nell'adempiere a questa previsione, le attività con bambini e ragazzi devono sempre svolgersi in luoghi aperti, ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto sia sempre agevole. Le attività in gruppo devono sempre essere preferite rispetto a lavori individuali che coinvolgano un solo minore e un adulto.
- 2.5.2 Il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei giocatori coinvolti. In fase di progettazione e organizzazione, il rapporto numero di minori e di operatori sportivi è considerato elemento facente parte della valutazione dei rischi di una data attività.
- 2.5.3 LA FIGC-SGS raccomanda dal canto suo i seguenti rapporti adulto/minore per i quali la Società provvederà nei limiti del possibile ad adeguarsi:
- 1 adulto per 10 bambini dai 13 ai 18 anni,
  - 1 adulto per 8 bambini dai 9 ai 12 anni,
  - 1 adulto per 6 bambini dai 5 agli 8 anni e
  - 1 adulto per 3 bambini di età pari o inferiore a 4 anni.
- 2.5.4 Se il numero di adulti non è sufficiente per raggiungere il livello di supervisione richiesto deve essere considerata una rimodulazione dell'attività o l'annullamento della stessa.
- 2.5.5 In caso di assistenza sanitaria da parte di collaboratori tesserati per la società (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico) i minori hanno diritto alla presenza di un coetaneo o di un adulto da loro designato durante l'assistenza o il trattamento.
- 2.5.6 I bambini e i ragazzi non dovrebbero ricevere cure personali (es assistenza durante la doccia) da parte degli operatori sportivi. Se non sono in grado di portare a termine autonomamente tali attività deve essere sempre un genitore, il tutore o altro soggetto da questi autorizzato, possibilmente dello stesso sesso, a farsi carico dell'assistenza.
- 2.5.7 Per garantire la privacy i locali spogliatoi, docce, ecc. devono essere sorvegliati. Solo adulti responsabili della supervisione dei minori possono accedere all'area spogliatoi. Le procedure e le modalità per l'accesso a tali aree devono essere definite e condivise.

**SPORTIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA UNION EUROCASSOLA a RESPONSABILITA' LIMITATA**

**Sede Sociale : Via Brigata Cadore – 36022 Cassola (Vi) Tel/Fax 0424 819632**

**Cod.Fisc.. e P.Iva 03407260243 Cciaa Vi-358055**

**Società iscritta Reg. Soc. Sportive al n 49238 – FIGC n matricola 919543**

**Colori sociali: rosso/blu - [www.eurocassola.org](http://www.eurocassola.org) - [info@eurocassola.org](mailto:info@eurocassola.org) - PEC: [eurocassola@pec.nsoft.it](mailto:eurocassola@pec.nsoft.it)**



- 2.5.8 In caso di attività che prevedano il pernottamento (ad es. nel corso di trasferte), non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salvo particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.
- 2.5.9 In caso di irreperibilità, allontanamento o scomparsa di un minore e qualora un genitore o un tutore non si faccia carico di prelevare il minore al termine di un'attività e lo stesso sia irrintracciabile o impossibilitato, il dirigente accompagnatore è tenuto ad avvisare prontamente il Delegato Tutela Minori.
- 2.5.10 Qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato o con altro soggetto diverso dal genitore/tutore deve essere prevista l'acquisizione di un'autorizzazione sottoscritta dal genitore o dal tutore che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore.

## 2.6 Visitatori e spettatori

- 2.6.1 La Società si impegna, nel corso delle attività e competizioni ove è previsto il libero accesso alla struttura sede dell'evento, a condividere con i visitatori e gli spettatori i principi della policy con accettazioni degli stessi.
- 2.6.2 Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti/addetti stampa o comunicazione) non è mai consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi ed è sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo l'adulto coinvolto non sia un parente del minore.
- 2.6.3 Per non violare la sicurezza e il benessere dei minori i soggetti esterni (come visitatori o spettatori) non devono avere rapporti con i minori (salvo legami di parentela). Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.

## 2.7 Materiale video/fotografico e sicurezza online

- 2.7.1 In caso di detenzione e/o acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore è sempre necessario acquisire la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.
- 2.7.2 Divieto di divulgare e/o condividere immagini e/o video che risultino offensivi o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo e/o sfruttamento.
- 2.7.3 Deve essere effettuata una valutazione del rischio circa l'influenza dell'uso delle tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione di eventuali rischi.
- 2.7.4 La società seguirà le indicazioni che FIGC-SGS fornirà sull'uso appropriato della tecnologia (Internet, telefoni cellulari, social media, ecc.) in relazione alla tutela dei minori e all'attuazione della policy.
- 2.7.5 Qualora i minori abbiano libero accesso a internet presso strutture nelle quali sono in svolgimento attività o eventi SGS deve essere garantita l'impossibilità di accesso a materiale non idoneo o offensivo. Siti internet che promuovano l'abuso su minori o che contengano immagini o informazioni potenzialmente dannose per i minori devono essere bloccati sui dispositivi forniti da SGS o dalle Società Affiliate e utilizzati dagli operatori sportivi.
- 2.7.6 Qualora dovessero essere ricevuti via web materiali offensivi o messaggi inappropriati non richiesti, il Delegato per la tutela dei minori di riferimento deve segnalare l'accaduto per permettere l'eventuale risoluzione da parte degli esperti.

## 2.8 Collaborazioni, partnership, sponsorizzazioni

- 2.8.1 Deve essere posta grande attenzione alla tutela dei minori in tutte le relazioni che vengono instaurate per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, siano esse con associazioni, agenzie o aziende. Negli accordi stipulati devono essere inclusi riferimenti specifici alla tutela dei minori e alla relativa policy.
- 2.8.2 Qualora dovessero sorgere dei dubbi circa l'affidabilità di soggetti terzi coinvolti nell'attività per quanto riguarda la tutela dei minori, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad accertare e risolvere eventuali problematiche anche di concerto con tali soggetti.

## OBIETTIVO 3

### 3.1 Sensibilizzazione e formazione

- 3.1.1 Tutti coloro i quali sono impegnati nelle attività SGS come operatori sportivi, siano essi collaboratori o membri degli staff della Società, nonché comunità, famiglie, bambini e ragazzi devono essere informati circa i contenuti della policy e messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di violazione dei codici di condotta o di abuso.
- 3.1.2 La Società con il supporto di FIGC-SGS SGS realizzerà e renderà fruibili contenuti formativi dedicati alla tutela dei minori (sia online che offline) a sostegno degli operatori sportivi e di tutti coloro che saranno coinvolti direttamente ed indirettamente nelle attività.
- 3.1.3 Particolare attenzione verrà riservata alle azioni da intraprendere per aumentare la consapevolezza dei bambini e dei ragazzi circa le tematiche trattate nella policy e sui modi in cui si può contribuire a rendere sicura la pratica sportiva e il gioco del calcio. A tal fine saranno predisposti materiali e contenuti fruibili dai minori con linguaggio e format specifici.
- 3.1.4 A seconda del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte nell'ambito delle attività potranno essere forniti materiali e contenuti formativi *ad hoc*.

**SPORTIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA UNION EURO-CASSOLA a RESPONSABILITA' LIMITATA**

**Sede Sociale : Via Brigata Cadore – 36022 Cassola (Vi) Tel/Fax 0424 819632**

**Cod.Fisc.. e P.Iva 03407260243 Cciaa Vi-358055**

**Società iscritta Reg. Soc. Sportive al n 49238 – FIGC n matricola 919543**

**Colori sociali: rosso/blu - [www.eurocassola.org](http://www.eurocassola.org) - [info@eurocassola.org](mailto:info@eurocassola.org) - PEC: [eurocassola@pec.nsoft.it](mailto:eurocassola@pec.nsoft.it)**



- 3.1.5 La Società con il supporto di FIGC-SGS provvederà al continuo aggiornamento dei materiali e dei documenti disponibili per quanto riguarda la tutela dei minori attraverso modalità e strumenti differenti.
- 3.1.6 Parallelamente all'impegno di FIGC-SGS nel fornire assistenza e formazione circa gli argomenti trattati nella policy, tutti gli adulti hanno il diritto e il dovere di richiedere chiarimenti, approfondimenti e consigli sugli argomenti trattati e sugli altri strumenti per la tutela dei minori. I delegati per la tutela dei minori sono il primo punto di contatto per tali richieste.
- 3.1.7 È opportuno, se possibile, conservare una registrazione di tutti i webinar e di tutti gli interventi formativi, ivi inclusa la relativa programmazione in modo tale che tutti i contenuti siano sempre accessibili e fruibili dai soggetti autorizzati.

### 3.2 Valutazione dei rischi

- 3.2.1 La valutazione dei rischi è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori. L'importanza di tale strumento risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando, attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori.
- 3.2.2 La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al soggetto responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività.
- 3.2.3 Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, dovesse giungersi alla conclusione che non è possibile fornire sufficienti garanzie circa l'attività o l'evento e qualora risulti difficile porre in essere attività preventive adeguate, l'attività o l'evento dovrà essere rinviato, rimodulato o annullato.
- 3.2.4 I contatti di emergenza ed eventuali schede mediche dei calciatori e delle calciatrici devono essere raccolti prima che questi prendano parte alle attività. Tali informazioni devono essere rese disponibili a tutti coloro i quali sono incaricati della tutela dei minori in occasione di attività ed eventi qualora queste informazioni siano necessarie per la prevenzione dei rischi o per la gestione di eventuali emergenze o problematiche.
- 3.2.5 Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere costantemente aggiornate, sia durante che al termine delle attività o degli eventi in modo tale che azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

### 3.3 Creare un canale sicuro per le segnalazioni

- 3.3.1 È necessario stabilire e comunicare una procedura chiara ed accessibile per le segnalazioni di situazioni di violazione dei codici di condotta o di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi vittime, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti.
- 3.3.2 Uno schema che illustri l'iter di gestione delle segnalazioni deve essere noto a tutti i soggetti interessati. Il punto di riferimento per tutti i processi è sempre individuato nella figura del delegato per la tutela dei minori sia esso locale, regionale o nazionale.
- 3.3.3 Lo schema che illustra l'iter di gestione, con le relative procedure e i soggetti incaricati dovrà essere discusso con eventuali soggetti terzi (istituzioni, associazioni ecc.) per le quali possa configurarsi una possibile implicazione nella gestione delle segnalazioni (es. forze dell'ordine).
- 3.3.4 La piattaforma realizzata da FIGC "<https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/>" consentirà di effettuare delle segnalazioni circa violazioni dei codici di condotta, maltrattamenti o abusi, anche in forma anonima. Le segnalazioni potranno essere effettuate direttamente a FIGC-SGS.
- 3.3.5 FIGC-SGS garantisce la totale riservatezza del processo e dei documenti ai quali dovesse avere accesso nel corso dell'espletamento delle procedure richieste.
- 3.3.6 Se i fatti portati a conoscenza attraverso le segnalazioni non vengono comprovati non sarà possibile sanzionare il soggetto che ha effettuato la segnalazione rivelatasi infondata a meno non si configuri un comportamento in altro modo dannoso da parte di tale soggetto.
- 3.3.7 Tutti i documenti o gli atti acquisiti a seguito o contestualmente alla segnalazione devono essere conservati secondo la vigente normativa in materia e trattati con la massima discrezione da parte dei delegati incaricati.
- 3.3.8 Tutte le segnalazioni devono essere prese in carico. È altresì necessario fornire adeguata a risposta a tutti gli esposti secondo quanto stabilito nella policy.

## OBIETTIVO 4

### 4.1 Creazione di link con altri soggetti coinvolti nella tutela dei minori

- 4.1.1 È necessario intraprendere dei proficui rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine, le agenzie e le associazioni che si occupano di tutela dei minori al fine di facilitare eventuali rinvii di casi dubbi e per poter beneficiare di consulenza e supporto laddove tali interventi si rendessero necessari.
- 4.1.2 I contatti locali dovrebbero essere preventivamente individuati al fine di facilitare le procedure di rinvio di eventuali casi che necessitino di una gestione da parte di autorità/agenzie.
- 4.1.3 Il delegato per la tutela dei minori è incoraggiato a proseguire la formazione partecipando ad incontri o corsi impartiti da altri enti, associazioni, agenzie, organizzazioni al fine di approfondire le proprie conoscenze in materia.

**SPORTIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA UNION EUROCASSOLA a RESPONSABILITA' LIMITATA**

**Sede Sociale : Via Brigata Cadore – 36022 Cassola (Vi) Tel/Fax 0424 819632**

**Cod.Fisc.. e P.Iva 03407260243 Cciaa Vi-358055**

**Società iscritta Reg. Soc. Sportive al n 49238 – FIGC n matricola 919543**

**Colori sociali: rosso/blu - [www.eurocassola.org](http://www.eurocassola.org) - [info@eurocassola.org](mailto:info@eurocassola.org) - PEC: [eurocassola@pec.nsoft.it](mailto:eurocassola@pec.nsoft.it)**



#### 4.2 Segnalazioni e misure di follow-up

- 4.2.1 Tutte le segnalazioni, le indagini e la gestione delle problematiche relative alla tutela dei minori devono rispettare le norme adottate da SGS nonché la vigente normativa in materia. Qualora venga presa in considerazione la possibilità di indirizzare il minore verso un soggetto esterno al fine di ottenere tutela e protezione, il quadro normativo e i prioritari interessi del minore devono sempre essere presi in considerazione.
- 4.2.2 Pertanto, possono essere coinvolte nell'iter di segnalazione e di supporto al minore, medici o psicologi il cui intervento deve essere comunque registrato.
- 4.2.3 I rinvii alle autorità locali per la protezione dei minori e alle forze dell'ordine devono essere presentati secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.

### OBIETTIVO 5

- 5.1 La responsabilità ultima per l'attuazione della policy e dei codici di condotta resta in capo al Responsabile Tutela Minori.
- 5.2 La presente policy per la tutela dei minori è un documento "vivo" e sarà riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.
- 5.3 Periodicamente la Società può chiedere una valutazione esterna circa l'attuazione della policy e delle relative procedure.

### DISPOSIZIONI FINALI

Questa policy viene adottata sulle linee guida della FIGC-SGS.  
Per domande relative a questa policy, si prega di contattare [info@eurocassola.org](mailto:info@eurocassola.org)